

Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento

Seminario sulla DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Codice Deontologico Ingegneri Analisi di Dettaglio

- Relatore: ing Giuseppe Pacelli
- Benevento 21 giugno 2021.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

criteri seguiti nel RIESAME del CODICE

- 1) mantenere per quanto possibile gli articoli del Codice preesistente e delle relative “Norme di attuazione”
- 2) Tener conto degli obblighi derivanti dalle nuove normative che impattano sul codice
- 3) sottolineare e meglio evidenziare alcuni principi di etica dal punto di vista deontologico

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

- **PREMESSE**
- **CAPO I PARTE GENERALE**
- **CAPO II DOVERI GENERALI**
- **CAPO III RAPPORTI INTERNI**
- **CAPO IV RAPPORTI ESTERNI**
- **CAPO V RAPPORTI CON L'ORDINE**
- **CAPO VI INCOMPATIBILITÀ**
- **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

SINTESI	DI STRUTTURA
PREMESSE	CAPO III RAPPORTI INTERNI
CAPO I PARTE GENERALE	Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti
Art. 1 – Principi generali	Art. 14 - Rapporti con collaboratori
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione	Art. 15 - Concorrenza
CAPO II DOVERI GENERALI	Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria
Art. 3 - Doveri dell'ingegnere	CAPO IV RAPPORTI ESTERNI
Art. 4 - Correttezza	Art. 17 – Rapporti con le istituzioni
Art. 5 - Legalità	Art. 18 - Rapporti con la collettività
Art. 6 - Riservatezza	Art. 19 - Rapporti con il territorio
Art. 7 - Formazione e aggiornamento	CAPO V RAPPORTI CON L'ORDINE
Art. 8 - Assicurazione professionale	Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno
Art. 9 - Pubblicità informativa	CAPO VI INCOMPATIBILITÀ
Art. 10 - Rapporti con il committente	Art. 21 – Incompatibilità
Art. 11 - Incarichi e compensi	Art. 22 – Sanzioni
Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni	CAPO VII
	Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

PREMESSE

PRINCIPI, COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA

l'ingegnere **ha coscienza** che:

- l'attività che svolge è una **risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente** ed è decisiva per il conseguimento di scopi come:
 - **lo sviluppo sostenibile,**
 - **la sicurezza ed il benessere delle persone,**
 - **il corretto utilizzo delle risorse,**
 - **la qualità della vita.**

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

PREMESSE

PRINCIPI, COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA

l'ingegnere **è consapevole** che per conseguire tali scopi :

- **deve, costantemente, migliorare le proprie capacità e conoscenze e garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.**
- **è suo dovere deontologico primario svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.**

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

PREMESSE

PRINCIPI, COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*,
- art. 9 *"la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*,
- art. 41, commi 1-2: *"l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla **sicurezza**, alla **libertà** e alla **dignità** umana"*,

l'ingegnere si impegna verso il Codice Deontologico al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di **legalità** e **responsabilità sociale**, a tutela di **dignità** e **decoro** (*onore, reputazione, rispettabilità - riserbo, correttezza*) della professione.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO I PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata **nel rispetto delle leggi e regolamenti** emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della **tutela della vita e della salute dell'uomo**.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del **decoro** della professione.
- 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

Art. 4 - Correttezza

Art. 5 - Legalità

Art. 6 - Riservatezza

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

Art. 8 - Assicurazione professionale

Art. 9 - Pubblicità informativa

Art. 10 - Rapporti con il committente

Art. 11 - Incarichi e compensi

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

- 3.1 L'ingegnere sostiene e difende il **decoro** e la reputazione della propria professione.
- 3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
- 3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con **diligenza, perizia e prudenza** e deve informare la propria attività professionale ai principi di **integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità** della prestazione.
- 3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
- 3.5 Costituisce infrazione disciplinale l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 4 – Correttezza

4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui **ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza** e/o quelli per i quali ritenga di non avere **adeguati mezzi ed organizzazione** per l'adempimento degli impegni assunti. **(divieto di esercizio della professione al di fuori delle proprie competenze).**

4.2 **L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto;** non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4 Qualsiasi **dichiarazione, attestazione o asseverazione resa** deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi **(collaudi, ingegneria antincendio).**

Se possibile ricorrere al «disclaimer»: indicare ed elencare le verifiche NON ESEGUITE

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite **(contrarie alla legge e punite)** o illegittime **(contrarie alla legge ma non punite)** e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

A seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova nella seduta del 28/02/2018 è abrogato l'articolo 5.1 del codice deontologico. Il Consiglio, in linea con quanto già dibattuto nelle precedenti sedute, all'unanimità delibera di modificare il codice deontologico abrogando l'art. 5.1, quale misura di cautela e tutela dell'Ordine da eventuali responsabilità rispetto alle criticità interpretative del D.P.R. 328/2001 emerse a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 686 del 09/02/2012, pur confermando l'art. 4.1 relativo al divieto di esercizio della professione al di fuori delle proprie competenze.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 6 – Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il **segreto professionale** sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di **riservatezza** a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale

Segreto professionale e Riservatezza è anche: non comunicare o divulgare aspetti, comportamenti, atti relativi alla persona. Il codice civile non disciplina espressamente tale materia che è però regolata dal **REG CE 679/2016 GDPR e dal d.lgs 101 di recepimento.**

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie **conoscenze** per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie **competenze professionali** seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge (D.P.R. 137/2012 art. 5) l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 10 – Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 11 – Incarichi e Compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 12 – Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 12 – Proposta e Svolgimento delle prestazioni (**metodo**)

- Comprendere le effettive esigenze del committente nel senso di «mettersi nei suoi panni» e «confezionare» la proposta progettuale tenendo conto dell'«utilità» per il committente stesso.
- Elencare formalmente al committente tutta la documentazione necessaria (IN INPUT) per poter eseguire la prestazione professionale.
- Descrivere analiticamente le prestazioni facenti parte dell'affidamento in una specifica RELAZIONE che includa:
 - introduzione sullo stato dell'arte, della legislazione e dell'esistenza di regolamenti specifici
 - adempimenti **compresi** nella prestazione
 - adempimenti **esclusi** dalla prestazione

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO II DOVERI GENERALI

Art. 12 – Proposta e Svolgimento delle prestazioni (metodo)

LA RELAZIONE STRUTTURATA

La relazione andrebbe strutturata in tre PARTI:

- **PRIMA PARTE:** costituito da un riassunto in cui si specifica lo scopo della relazione, da chi è stata commissionata, la modalità con cui sono state acquisite le informazioni necessarie, la data degli eventuali sopralluoghi e le conclusioni a cui si è arrivati (inserire eventuali disclaimer);
- **PARTE SECONDA:** consiste nella relazione vera e propria che va redatta in capitoli. L'esposizione deve essere chiara e comprensibile e l'uso del condizionale è consigliato. I capitoli trattati devono essere gli stessi di quelli contenuti nell'offerta di prestazioni.
- **TERZA PARTE:** contiene tutti gli allegati richiamati nella parte seconda.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9 L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 14 – Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 14 – Rapporti con collaboratori

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 15 – Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 15 – Concorrenza

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO III RAPPORTI INTERNI

Art. 16 – Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

16.3 Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 18 – Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

I diritti e gli interessi individuali (del committente) devono essere bilanciati con i diritti e gli interessi (**prevalenti**) dell'intera collettività

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO IV RAPPORTI ESTERNI

Art. 19 – Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello **sviluppo sostenibile**, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO V RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine. **(provvede al pagamento della quota annuale entro la data stabilita al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari)**

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO V RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- **comunicare tempestivamente** al Consiglio le **nomine ricevute** in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato **limitatamente alla durata prevista di esso**;
- **accettare la riconferma consecutiva** dello stesso incarico **solo nei casi ammessi dal Consiglio** o da altro organismo nominante;
- **prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato**, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le **proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto**;
- controllare la **perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori** a cui si partecipa.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO VI INCOMPATIBILITÀ

Art. 21 – Incompatibilità

- 21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
- 21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO VI INCOMPATIBILITÀ

Art. 21 – Incompatibilità

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello **limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente**. Tale norma è estesa anche a quei **professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto**.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO VI INCOMPATIBILITÀ

Art. 21 – Incompatibilità

- 21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
- 21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO VI INCOMPATIBILITÀ

Art. 21 – Incompatibilità

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva **l'incarico di omologazione o collaudo.**

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO VII SANZIONI

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del **Consiglio di disciplina territoriale.**

CODICE DEONTOLOGICO INGEGNERI ITALIANI

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Disposizioni Finali

23.1 Il presente Codice, con il relativo Regolamento di Attuazione:

è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;

è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.